

II. OTTO PROLOGHI E UN EPILOGO

1. *Una vita da docente.* – Tullio Gregory è un filosofo di altissima levatura che ha l'hobby della buona cucina. Lo ha rivelato in un'intervista (una gustosa intervista, è ovvio) resa a Corrado Ocone (cfr. *Il Mattino* di Napoli, 19 agosto 2004), precisando che durante la giornata si nutre di *yogurt* e di qualche po' di frutta, ma che sul tardi, quando rientra a casa e non è preso da uno di quei *raptus* filosofici serotini ch'erano così frequenti ad Hegel, si mette il grembiule e armeggia espertamente con recipienti e fornelli, preparandosi un pasto vario e abbondante da consumare ben caldo e innaffiato da vini giusti e di giusta temperatura. Da parte mia nulla da ridire, sebbene la faccenda del pasto quotidiano unico mi richiami al ricordo di altri tempi ormai lontani in cui dovevo accontentarmi a mezzogiorno di una pizza da quaranta centesimi olio e pomodoro ripiegata a libretto (no, l'*yogurt* no: meglio la fame). Ma tutto questo non c'entra. C'entra il fatto che, stando alle virgolette dell'intervistatore, Gregory gli avrebbe detto: «Mi raccomando, non mi qualifici come docente; è un termine sindacale che non mi piace». Orbene lo so che certi (forse molti) docenti universitari sono sindacalizzati, né posso disapprovarli, essendo un fervido sostenitore delle organizzazioni sindacali come mezzo efficiente (se non portato al massimalismo) di difesa dei lavoratori subordinati rispetto ad un padronato esoso. Però intendiamoci bene. Il sindacalismo è un diritto, non un dovere, ed io personalmente mi sono sempre astenuto dall'aderire a sindacati universitari ed ho sempre applicato il sistema, quando qualche sciopero di docenti è stato proclamato, di scrivere al mio rettore una dichiarazione inequivoca di presenza al lavoro. Ammetto che questo mio modo di comportarmi può sembrare, anzi è contraddittorio, ma porto a mia difesa due attenuanti: la prima è quella di essere passato alla cattedra universitaria dalla magistratura, cioè da un servizio sociale che assolutamente esclude (cheché oggi si dica e si faccia da molti magistrati in carica) una interruzione anche minima per sciopero; la seconda è che all'insegnamento universitario ho dedicato deliberatamente (non meno e forse anche più che alla scienza) tutta la vita, senza mai stancarmene e addirittura studiando di rinnovarmi anno per anno, sicché (ripeto ciò che ho detto altre volte) mi sento legato ad esso non diversamente dal vecchio servitore Firs (se ricordate) del *Giardino dei ciliegi* di Cechov. Tanto premesso, ho recentemente ridato uno sguardo, tra il molto che ho scritto, ai miei testi didattici, editi e taluni più volte riediti con incessanti correzioni e miglioramenti. Trovo non inopportuno, specchio della mia vita di docente, trascrivere qui appresso (lasciando da parte, ma ovviamente non per ripudiarli, anzi calorosamente confermandoli, gli indirizzi di dedica a familiari o ad altri e quelli di ringraziamento ai collaboratori) gli stralci di otto prefazioni o prologhi che mi paiono significativi. Chiuderà la rassegna un epilogo a sorpresa.

2. *Storia del diritto romano.* – La prima edizione dell'opera fu suggerita e curata dal caro e indimenticabile Editore Antonino Giuffrè (Milano, 1948). Con la terza edizione (1963) il manuale passò alla casa editrice Jovene di Napoli. Gli stralci che seguono sono tratti: *a)* dalla premessa alla prima edizione (datata 16 maggio 1948) e *b)* dalla postilla alla dodicesima edizione (datata 16 maggio 1998).

A) *Questo sommario di storia del diritto romano sintetizza alcuni corsi di lezioni,*

solo in parte pubblicati, che ho tenuto presso l'Università di Catania. Esso si dirige esclusivamente agli studenti, sebbene non manchi in me la speranza di poterlo, in un'eventuale edizione successiva, presentare migliorato agli studiosi. Il compito, non certo facile, che mi sono proposto è stato di conciliare la stringatezza dell'esposizione con una trattazione critica delle più importanti questioni scientifiche. Naturalmente non presumo affatto che le inquadrature generali e le soluzioni particolari, da me accettate, o talvolta proposte, riescano sempre convincenti. Spero tuttavia che risulti sempre obbiettiva e chiara l'impostazione dei problemi, perché è ciò, se non erro, che conta.

B) L'opera è stata già riedita, ogni volta profondamente riveduta e (almeno nelle intenzioni) ulteriormente migliorata, negli anni 54, 63, 69, 75, 81, 87, 90, 93, 94 e 96. La dodicesima edizione, ritoccata e controllata in ogni sua pagina, appare a mezzo secolo di distanza dalla prima. La narrazione storica della materia vi è seguita da un intero capitolo (il quinto), relativo alle fonti di informazione di cui disponiamo, ai metodi adottati (o adottabili) nel loro studio, ad una copiosa bibliografia generale. Come già ebbi a dire in premessa all'edizione (la quarta) del 1969, questo libro mi è costato molto sforzo: non ultimo quello della sintesi, della rinuncia a digressioni e note erudite, della ricerca di un linguaggio preciso ma limpido e, sopra tutto, dell'adozione di schemi espositivi ispirati alla così detta «teoria generale del diritto», che nascondessero tuttavia al minimo la sottostante verità e varietà della storia. Non so se e quanto sia apprezzabile il mio tentativo, particolarmente là dove è volto ad individuare e ad isolare i caratteri generali del «giuridico» (o, più esattamente, dell'istituzionale) nel seno delle multiformi vicende sociali e politiche di Roma e del mondo romano: vicende che, appunto allo scopo di storicizzare il discorso, ho sempre tenuto a richiamare brevemente in testa ad ogni capitolo. Agli studenti delle facoltà di giurisprudenza il metodo non pare che sia dispiaciuto, anche perché li ha aiutati ad esercitarsi nella «comparazione diacronica» tra i diritti vigenti e l'importante esperienza giuridica romana. Li ha quindi aiutati a intravedere, fra tanti avvenimenti e istituti temporalmente lontani, le ragioni profonde sia del riprodursi in veste moderna di certe antiche e inossidate strutture, sia (e più spesso) dell'abbandono progressivo di certe altre soluzioni, quindi dell'adozione moderna, specialmente in materia (come suol dirsi) pubblicistica, di istituzioni nuove, forse in molti casi migliori. Comunque, non sta all'autore giudicare la sua opera, particolarmente se, avendola scritta e riscritta tante e tante volte, le è spiegabilmente molto affezionato. Agli studiosi del ramo chiedo solo che, prima di accantonarla per la sua evidente (ma più volte meditata) deviazione dalle linee consuete delle trattazioni di identico argomento, venga da loro benevolmente letta.

3. *Diritto privato romano.* – Qui di seguito le parole di premessa apposte, con data 31 dicembre 2000, alla dodicesima ed ultima edizione (Jovene, 2001) del manuale.

Questo libro ha assunto il suo titolo attuale nel 1971, allorché si è presentato come «quarta edizione», quasi definitivamente sistemata nello schema espositivo, di quella che era in realtà la nona o la decima versione di una serie di «corsi» da me pubblicati a partire dal 1951 come docente di «Istituzioni di diritto romano» nella facoltà di giurisprudenza dell'Università Federico II di Napoli. Esso non è e non vuol essere un trattato. Ambisce ad essere considerato soltanto un disegno storico del diritto romano (di tutto il diritto romano) avente speciale, ma non esclusivo, riguardo all'esperienza del diritto privato. Ad essere dunque una sintesi offerta all'attenzione critica di un particolare tipo di lettore, lo

studente di giurisprudenza, per agevolarlo nella sua formazione storicistica. Quanto allo schema dell'opera, è opportuno chiarire che si tratta di uno schema tendenzialmente «moderno». Se si è convinti, come io sono convinto, che la proposizione della storia giuridica sia indispensabile all'insegnamento nelle Facoltà di giurisprudenza per la formazione di autentici giuristi, è necessario trarne la conseguenza che l'esposizione elementare del «ius Romanorum» e particolarmente del «ius privatum» romano, pur rispettando la verità storica degli istituti e delle loro vicende attraverso i secoli, debba cercare di adeguarsi, beninteso non oltre i limiti del possibile, al linguaggio e alla sistematica usati nell'esposizione degli ordinamenti giuridici contemporanei. Ciò allo scopo di non frastornare eccessivamente il lettore (che è, ripeto, uno studente di giurisprudenza) e di facilitarli la «comparazione» tra la realtà del diritto vivente e l'esperienza di un importante diritto del passato. Le esposizioni che prescindono da questa costante attenzione sono, almeno a mio avviso, quasi altrettanto inutili alla preparazione dello studente quanto lo sono quelle (pur troppo sempre più numerose) che riducono la materia ad un banale e inorganico riassunto di nozioncine e di curiosità su Roma antica. Il manuale è stato ovviamente scritto, nel cattivo e nel meno cattivo, tutto quanto da me. Ma giustizia mi fa gradito obbligo di aggiungere che non poche sollecitazioni e critiche mi sono venute, in occasione delle varie rielaborazioni cui l'ho sottoposto, dai miei assistenti di tutti questi anni, alcuni dei quali diventati ormai miei valenti colleghi, nonché da schiere numerose e singolarmente vivaci di studenti campani, calabresi e lucani che per molti anni sono affluiti all'Ateneo napoletano fondato nel 1224 da Federico II. Credo di aver appreso dal colloquio con loro molto più di quanto essi abbiano appreso dal mio insegnamento. E mi spiace che il documento di questa nostra vita in comune sia, come tutti i documenti, così arido e freddo, così diverso da loro e, direi anche, da me.

4. *L'ordinamento giuridico romano.* – Cinque edizioni, (Jovene, Napoli), di cui trascrivo la premessa alla quarta (31 dicembre 1979) e la postilla apposta (in data 16 maggio 1990) alla quinta edizione.

A) *Nato come corso di lezioni a Catania nel 1949, questo libro ha acquistato nelle successive edizioni del 1956 e del 1959, il sottotitolo di «Introduzione allo studio del diritto romano» ed è ricordato da molti studenti napoletani degli anni cinquanta e sessanta come uno degli strumenti, forse anche un tantino di tortura, di cui mi servii per rendere meno epidermico e transitorio l'insegnamento istituzionale del diritto romano. Poi venne il Sessantotto, con tutto il bagaglio delle sue cose buone e delle sue cose meno buone o cattive, che rese per vari anni oltremodo difficile, almeno in Italia, la difesa dello stesso diritto romano, in termini di dignità dell'insegnamento, nel quadro delle discipline universitarie. Causa la procella che infuriava, mi vidi costretto, per salvare il resto del carico, a fare l'«iactus» di questa parte introduttiva del corso. Oggi il libro riappare in quarta edizione senza più sottotitolo e senza più l'appendice di saggi da cui era chiuso nell'edizione del 1959. La stesura, di cui ho curato molto la semplicità, è praticamente nuova, perché è nel mio carattere fare ogni volta così. Le idee di fondo sono peraltro, sommando il tutto, quelle di allora. E proprio perché il libro l'ho quasi totalmente riscritto, rimeditando i temi anche alla luce della letteratura sopravvenuta, mi sento al termine abbastanza tranquillo. Tranquillo non per aver detto cose vere (vorrei conoscere qualcuno che sia mai riuscito in questa impresa), ma per aver fatto tutto quello che era in me per dirle.*

B) *A distanza di dieci anni dalla quarta, eccomi ad una quinta edizione del libro.*